

Al Presidente p.t. della Giunta Regionale della Campania

All'Assessore p.t. al ramo On.le dott. Ermanno Russo

Atto stragiudiziale di invito e diffida

Il sottoscritto, arch. Giuseppe Del Medico, Sindaco p.t. del Comune di Sapri, Comune capofila dell'ambito territoriale S9, di cui all'art. 19 della legge regionale 11/2007 e alla delibera di G.R. n. 320/2012, con riferimento alla deliberazione G.R. n. 483 del 31.10.2013 avente ad oggetto *“Esercizio del potere sostitutivo ex articolo 47 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 nei confronti degli enti locali associati nell'ambito territoriale S9 inadempienti all'obbligo dell'adozione della forma associativa per l'esercizio delle funzioni del sistema integrato locale di interventi e servizi sociali e dell'adozione del piano di zona di ambito”*

Espone quanto segue:

- Com'è noto, con la deliberazione sopra emarginata, codesta Amministrazione regionale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 47 della legge r. 11/2007, ha disposto il commissariamento dei 17 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale S9, ritenendoli tutti allo stesso modo inadempienti all'obbligo di sottoscrivere la Convenzione ex art. 30 TUEL per l'esercizio in forma associata dei compiti in materia di sistema integrato locale di interventi e servizi sociali.
- E' però altrettanto noto che la mancata sottoscrizione della convenzione in oggetto è unicamente imputabile al comportamento ostruzionistico del

Comune di Santa Marina. Detto ente locale infatti, dopo che il Coordinamento Istituzionale con delibera n. 9 del 19.4.2013 aveva approvato – ai sensi dell’art. 11 l. r. 11/2007 - lo schema di convenzione da sottoporre ai Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale S9, anzichè procedere alla approvazione di detto schema di convenzione (così come invece hanno fatto gli altri 16 Comuni dell’Ambito), dapprima con delibera consiliare n. 13 del 2 maggio 2013 ha addirittura deciso di non far parte dell’Ambito territoriale S9 e poi – verosimilmente consapevole della impraticabilità della soluzione autoespulsiva - si è rifiutato di sottoscrivere la convenzione, ritenendo che la stessa andasse previamente modificata secondo i suoi desiderata.

- E’ ancora noto che la mancata sottoscrizione della convenzione di cui si discute da parte di tutti i Comuni dell’Ambito territoriale S9 è stata addotta da codesta Amministrazione quale ragione ostativa al favorevole esito della presentazione online del piano di zona per la prima annualità del PSR 2013 – 2015 (cfr. nota pec Regione Campania 23.9.2013, con la quale si è anche preannunciato l’avvio delle procedure di commissariamento poi concluse con la citata delibera G.R. n. 483/2013).

- E’ infine noto che lo scrivente Comune, quale capofila dell’Ambito e su mandato ricevuto dagli altri 15 Comuni facenti parte di questo, dopo la predetta nota regionale del 23.9.2013, ha chiesto a codesta Amministrazione di adoperarsi responsabilmente per il superamento dell’impasse determinata

dall'atteggiamento ostruzionistico del Comune di Santa Marina, affinché tra questo ultimo Comune e gli altri Comuni dell'Ambito si raggiungesse un'intesa che portasse alla sottoscrizione anche da parte del Comune di Santa Marina della convenzione già assunta dagli altri Comuni.

A tal fine, in data 16.10.2013 – alla presenza dell'Assessore in indirizzo, il Sindaco del Comune di Sapri e il presidente del Consiglio comunale di Santa Marina hanno sottoscritto quanto segue: *“Il rappresentante del Comune di Sapri esprime il proprio assenso alla definizione della questione su citata, proponendo di adottare in una prossima riunione di C.I. d'Ambito un verbale che tenga conto delle proposte modificative ed integrative avanzate dal rappresentante del Comune di Santa Marina relativamente alla convenzione ed ai regolamenti attuativi fin qui sottoscritti. In particolare si stabilisce di prevedere che in prossimità della presentazione della II^a annualità del PDZ la convenzione venga modificata in armonia a quanto proposto dal Comune di Santa Marina, consentendo così a tutti i Comuni dell'Ambito di riapprovarli in sede di Consiglio comunale. Il rappresentante del Comune di Santa Marina esprime il proprio consenso e si impegna a sottoscrivere la convenzione al fine di permettere la conclusione dell'iter procedurale per la presentazione del PDZ I^a annualità.”*

In tal modo si confidava che la questione insorta circa la mancata sottoscrizione della convenzione ex art. 30 TUEL da parte di tutti i Comuni

dell'Ambito S9 fosse in via di rapido superamento, poiché il Comune di Santa Marina si era impegnato ad approvare e firmare la convenzione già sottoscritta dagli altri 16 Comuni dell'Ambito, così da consentire senza intralci la presentazione del piano di zona in funzione della prima annualità del PSR 2013/2015; mentre il Comune di Sapri, quale comune capofila, si era impegnato a discutere in seno al Coordinamento istituzionale le modifiche richieste dal Comune di Santa Marina, in funzione di una successiva modifica della convenzione medesima in vista della seconda annualità del PSR 2013/2015.

- E' purtroppo noto che, nonostante l'impegno assunto alla presenza dell'Assessore regionale, il Comune di Santa Marina non ha né approvato né sottoscritto la convenzione già approvata e sottoscritta da tutti gli altri Comuni dell'Ambito, ma – approfittando di un mero errore materiale relativo alla mancata indicazione del medesimo Comune di Santa Marina nella convenzione sottoscritta da tutti gli altri Comuni e asserendo che per tale ragione questi dovessero comunque riapprovare e sottoscrivere la convenzione de qua – ha approvato una sua autonoma convenzione, pretendendo che fossero gli altri 16 Comuni a sottoscriverla senza obiezioni e richiedendo a codesta Amministrazione (nota del presidente del consiglio comunale 25.10.2013) che, ove ciò non fosse avvenuto, fosse portato a compimento la procedura di commissariamento ex artt. 21 e 47 l.r. 11/2007.

- E' dunque in questo contesto che si inserisce la delibera di G.R. sopra emarginata n. 483/2013, con la quale codesta Amministrazione – accogliendo supinamente i *desiderata* del Comune di Santa Marina – sul presupposto che la convenzione ex art .30 TUEL di cui si discorre non fosse stata sottoscritta da tutti i Comuni dell'Ambito, ha inammissibilmente commissariato tutti i detti Comuni, e non solo, come sarebbe stato necessario e ragionevole, il solo Comune di Santa Marina, unico fra i 17 che non aveva ancora sottoscritto la predetta convenzione.

- La lettura del sorprendente deliberato regionale evidenzia come tutti i Comuni dell'Ambito vengono allo stesso modo ritenuti inadempienti, sul dichiarato presupposto che il Comune di Santa Marina non ha inteso sottoscrivere la convenzione approvata e sottoscritta da tutti i 16 Comuni dell'Ambito e che questi ultimi non hanno invece sottoscritto la convenzione approvata dal solo Comune di Santa Marina (con delibera consiliare n. 34/2013, assunta a soli due giorni dal commissariamento e – sia consentito dirlo – al fine nemmeno tanto celato di provocarlo).

- Non sembra che si debba indulgere oltre per evidenziare come l'intervento regionale si ponga in manifesto (e benvero plateale) contrasto con quelle che sono le regole minime di democrazia, secondo le quali il risultato condiviso dalla maggioranza (nella fattispecie 16 Comuni sui 17) non può che legittimamente valere per la minoranza (nella circostanza un solo Comune), di modo che - dovendo e volendo discorrere di inadempimento – questo, nel

caso in esame, non può che essere ravvisato nell'operato del Comune di Santa Marina, con riferimento al quale andava dunque necessariamente circoscritto l'intervento sostitutivo di codesta Amministrazione regionale.

- Ciò in assoluta coerenza non solo con la cristallina condotta tenuta da tutti gli altri 16 i Comuni dell'Ambito territoriale (che, si ripete, hanno puntualmente approvato e sottoscritto la convenzione proposta dal Coordinamento istituzionale), ma anche in doverosa osservanza della disciplina legislativa regionale, che all'art. 11 affida appunto al Coordinamento istituzionale il compito di proporre la bozza di convenzione che va approvata dai Consigli comunali dei singoli Comuni facenti parte dell'Ambito.

- Se poi si considera che, mentre il Comune di Santa Marina, nel corso dei mesi che hanno preceduto il contestato commissariamento, ha ostinatamente tenuto un comportamento di rottura e di assoluta indifferenza alle regole del confronto istituzionale e ai principi di leale cooperazione (tanto più indefettibili in materia – che qui ricorre - di esercizio obbligato di funzioni in forma associata), gli altri 16 Comuni dell'Ambito hanno invece tempestivamente onorato gli impegni presi dal Comune capofila nella riunione del 16 ottobre presso l'Assessorato regionale di rimodulare i contenuti della convenzione secondo le indicazioni provenienti dal Comune di Santa Marina in vista della seconda annualità del PSR 2013/2015 (cfr. seduta del Coordinamento istituzionale del 24 ottobre 2013, alla quale il

Comune di Santa Marina non ha nemmeno preso parte), il commissariamento di tutti i Comuni dell'Ambito si configura ancor più inammissibile, illegittimo e, sia consentito, intollerabile, dovendo respingersi con forza l'idea che, a fronte della rilevanza degli interessi in rilievo (si tratta dello svolgimento dei compiti socio-assistenziali nei confronti delle categorie deboli), possa consentirsi che i Comuni che hanno oltre ogni ragionevole possibilità sperimentato strade e percorsi funzionali alla sollecita risoluzione della problematica insorta con il Comune di Santa Marina, possano essere invece a questo equiparati con riferimento alla situazione di adempimento-inadempimento rispetto agli obblighi di legge scaturenti dall'esercizio in forma associata dei compiti di cui si discorre.

- Da qui il presente atto con il quale il Comune di Sapri, in persona del Sindaco p.t., Comune capofila dell'Ambito territoriale S9 - giusta deliberazione del Coordinamento istituzionale n. 31 del 12.11.2013 - ferma e impregiudicata la tutela giurisdizionale delle ragioni dei diritti e degli interessi dei 16 Comuni dell'Ambito adempienti agli obblighi di legge in quanto sottoscrittori della convenzione approvata dal Coordinamento istituzionale fin dal 19.4.2013,

INVITA E DIFFIDA

la Regione Campania, nelle persone degli organi in indirizzo, a ritirare e/o revocare e/o annullare in parte qua la delibera G.R. n. 483/2013, limitando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 47 l. r. 11/2007 alla posizione

del Comune di Santa Marina, unico Comune che ad oggi non ha sottoscritto la convenzione approvata dal Coordinamento istituzionale e dunque in tali termini rettificando anche il successivo decreto presidenziale n. 450 del 21.11.2013 di individuazione del commissario ad acta nella persona del dott. Salvatore Crino; tanto affinché, per il tramite del commissariamento dell'unico ente locale inadempiente, si possa finalmente procedere alla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni dell'Ambito S9 e provvedere agli ulteriori, consequenziali adempimenti, tali da evitare ritardi nello svolgimento e nell'esercizio dei compiti di gestione del sistema integrato locale di interventi e servizi sociali con riferimento alla prima annualità del PSR e al fine di scongiurare il serio e concreto pericolo di non poter utilmente concorrere al finanziamento delle misure PAC, la cui imminente scadenza è com'è noto fissata al 14.12.2013.

Con ogni salvezza e con espressa riserva di tutelarsi nelle competenti sedi giurisdizionali, anche per il risarcimento dei danni che l'illegittimo intervento sostitutivo regionale è in grado di provocare all'Ambito S9 ove l'improprio e improvvido intervento regionale di commissariamento non venga ricondotto nei suoi giusti, ragionevoli e necessari limiti e dunque non venga riferito al solo Comune di Santa Marina, unico ente locale inadempiente.